

**FCE – Fondo Credito Energia
FAQ**

- 1) Un'impresa con sede legale al di fuori della Regione Marche, ma con una sede operativa localizzata nel territorio regionale e soggetta all'intervento previsto, può considerarsi ammissibile al bando?

Un'impresa con sede legale fuori della Regione Marche e con sede operativa localizzata nella Regione Marche può essere ammessa al bando. Il bando ammette, infatti, anche società aventi sedi all'estero.

- 2) Se un'azienda ha ottenuto un finanziamento con il Credito Futuro Marche "Ordinario" lo scorso anno, può comunque partecipare a questo bando?

Se il finanziamento non ha riguardato lo stesso progetto, la risposta è affermativa.

- 3) Il finanziamento bancario con il Credito Futuro Marche è obbligatorio oppure l'azienda può fare richiesta del solo contributo a fondo perduto?

È obbligatorio.

- 4) Qualora dal Soggetto Gestore per l'erogazione del finanziamento venisse richiesta una garanzia (fidejussione bancaria o assicurativa) ma l'azienda non riuscisse ad ottenerla, l'azienda dovrebbe rinunciare anche al contributo a fondo perduto?

Sì.

- 5) Sono ammissibili anche investimenti avviati dal 30 giugno 2022. Qualora siano stati anche ultimati alla data di presentazione della domanda sono comunque ammissibili?

Non sono ammesse domande che prevedano esclusivamente investimenti già sostenuti prima della presentazione della domanda. Il progetto che viene presentato, per essere ammesso necessita di una parte che deve essere ancora sostenuta.

- 6) Con riferimento al bando pubblicato ieri, di cui in oggetto, si richiedono gentilmente i seguenti chiarimenti.

a) Negli articoli del bando sembra essere indicata l'obbligatorietà dei soli interventi a) e b) dell'art. 3.1.1 (entrambi obbligatori). Nella tabella di pag. 18 dell'art. 5.3.3, invece, il criterio di qualità b) sembra prevedere solo le possibilità di n° 1 o di più di n° 1 tra gli interventi facoltativi, non esplicitando anche la situazione in cui non si realizzi almeno uno degli interventi facoltativi. Quindi, è in definitiva obbligatoria la realizzazione anche di almeno uno degli interventi facoltativi, pena l'esclusione della domanda? Oppure, se si realizzano soltanto i due interventi obbligatori, la domanda non viene esclusa ma riceve zero punti al criterio b)?

b) Situazione simili per il criterio di efficacia e). L'art. 3.1.1 rende obbligatoria la contestuale installazione anche di un sistema di accumulo qualora non riesca a raggiungere un autoconsumo del 70%. Nella tabella di pag. 19, il criterio e) non prevede punti per autoconsumo inferiore al 70%. Quindi, è in definitiva obbligatorio raggiungere la percentuale minima del 70% di autoconsumo, tra fonte rinnovabile e accumulo, pena l'esclusione della domanda? Oppure, se si ottiene una percentuale di autoconsumo inferiore al 70%, pur con l'abbinamento di un sistema di accumulo, la domanda non viene esclusa ma riceve zero punti al criterio e)?

Il dubbio scaturisce dalla considerazione che dagli articoli del bando è invece chiaro e solare che il progetto debba ottenere almeno il 30% di riduzione di CO2 pena l'esclusione, ed infatti il criterio c) della tabella di pag. 18 non contempla la possibilità di una riduzione inferiore al 30%; così come dagli articoli del bando è altrettanto chiaro e solare che il progetto debba ottenere un risparmio annuo di energia primaria pari ad almeno 1,5 kWh termici e/o 1 kWh elettrico per euro di investimento pena l'esclusione, ed infatti il criterio d) della tabella di pag. 19 non contempla la possibilità di risparmi inferiori.

L'intervento per essere ammesso deve prevedere gli interventi obbligatori previsti al punto 3.1.1 e rispondere ai criteri di ammissibilità riportati al 5.3.2 (tra cui quello del risparmio minimo su euro investito).

I criteri, invece, riportati nel 5.3.3 servono solamente per l'attribuzione del punteggio e la verifica del raggiungimento del punteggio minimo richiesto.

Quindi, nel caso si realizzano soltanto i due interventi obbligatori, si ottenga una percentuale di autoconsumo inferiore al 70%, in presenza di sistema di accumulo, o di una riduzione inferiore al 30% di emissioni, la domanda non verrà esclusa, purché riesca a raggiungere il punteggio minimo previsto e risponda ai criteri di ammissibilità previsti.

- 7) Relativamente al bando in oggetto un soggetto non obbligato alla Diagnosi Energetica, la deve comunque inviare ad ENEA?
I soggetti non obbligati non devono inviare la Diagnosi all'ENEA.
- 8) Le spese ammissibili sono successive alla data di invio della Diagnosi energetica? Nel caso in cui non sia stata inviata ad ENEA (per le imprese non obbligate), le spese devono essere comunque successive alla redazione della Diagnosi?
Le spese ammissibili devono essere successive alla data di redazione (invio per i soggetti obbligati) della Diagnosi energetica.
- 9) Se un'azienda ALFA ha il codice ateco primario non ammissibile e il codice ateco secondario ammissibile può partecipare al bando ?
Sì, sono ammesse anche imprese che hanno esclusivamente il codice ATECO secondario ammissibile.
- 10) Se un'azienda ALFA partecipa con codice ateco secondario ammissibile ma il progetto riguarda il codice ateco primario non ammissibile può partecipare?
No, nel caso l'azienda partecipi con il codice secondario, il progetto deve riguardare l'attività secondaria.
- 11) Nel caso di un'azienda ALFA non produttiva ma di servizi, in specifico realizza videomapping in Italia, volesse partecipare al bando portando come spese la personalizzazione del mezzo mobile per effettuare il videomapping in Italia mi sorgono le seguenti domande:
Le spese di personalizzazione, es pannello fotovoltaico, batterie, attrezzatura per videomapping, sarebbe ammissibile?
No, il bando ammette esclusivamente spese di sostituzione di macchinari.
- 12) Visto la natura dell'azienda (un'azienda ALFA non produttiva ma di servizi, in specifico realizza videomapping in Italia) il mezzo utilizzato per il lavoro può essere considerato come processo produttivo?
In questa fase, non è possibile esprimere una valutazione sulla ammissibilità della tipologia specifica di spesa da lei indicata. Tale valutazione potrà essere fatta solo a seguito della presentazione della domanda e dell'esame del progetto complessivo.
In ogni caso, le specifico che il progetto si deve basare su una diagnosi energetica dell'edificio e del processo produttivo. Nel caso di attività di servizi, comunque rientranti nei codici Ateco elencati nel bando, il progetto deve prevedere come obbligatori i seguenti interventi:
- **efficientamento energetico del processo produttivo (sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica (elettrica e/o termica).**
- **installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione.**
Il primo intervento potrebbe essere sostituito dall'intervento relativo all'efficientamento energetico dell'edificio, qualora l'impresa dimostri che per le caratteristiche della sua attività o per la tipologia di investimenti già sostenuti, non abbia possibilità di realizzare il primo intervento sopra elencato.
- 13) Al paragrafo 3.4 del Bando è riportato "Sono considerate ammissibili: - per la quota di contributo in conto capitale le spese sostenute dal 30 giugno 2022", nelle slides di presentazione, a pag.9 viene riportato "per la quota di contributo in conto capitale, le spese sostenute dal 1° gennaio 2023", da quale data sono ammesse le spese?
Fa fede la data di ammissibilità riportata nel bando pubblicato. Le slides, che comunque non sono più presenti sul nostro sito, si riferiscono alla presentazione della bozza di bando del luglio 2024 per l'avvio della concertazione sullo stesso.
- 14) Un intervento di revamping e repowering su un impianto fotovoltaico a terra incentivato dal II conto energia GSE può essere ammesso?
Il bando al punto 3.1.1. b) ammette i rifacimenti degli impianti, l'integrale ricostruzione e il potenziamento, purché l'impianto esistente sia entrato in esercizio prima dell'anno 2014 e l'intervento sia migliorativo dell'impianto esistente in termini di potenza e/o di efficienza. Dovrebbe poi verificare le regole del secondo conto energia in merito alla fattibilità dell'intervento e della richiesta del nuovo contributo.

- 15) Quali sono i tempi complessivi dell'istruttoria dalla presentazione della domanda al Decreto di concessione?
La ricevibilità della domanda verrà stabilita entro 15 gg dalla data di presentazione. I tempi del procedimento di concessione verranno stabiliti con la determinazione della ricevibilità della domanda, in quanto potranno essere previsti, con certezza, esclusivamente a seguito della valutazione del numero delle domande ricevute.
- 16) Nello specifico, avrei bisogno di sapere se i punti indicati nella tabella che riporto di seguito, devono essere soddisfatti tutti e tre (impegno ad acquistare beni con classi energetica elevata / impegno ad acquistare beni con il marchio/etichetta energetica ambientale / impegno ad acquistare presso fornitori certificati/iscritti al registra AEE) o se è sufficiente soddisfarne uno soltanto.
Sì, è necessario che i beni rispondano a tutte e tre le caratteristiche richieste. Si richiede esclusivamente di giustificare l'eventuale non attinenza.
- 17) Per le MPMI, le tre fasce sono divise per dimensione d'impresa oppure no? Ad esempio 3° fascia (30%+70%) per le micro; 2° fascia (25 % + 55 %) per le piccole, 1 fascia (20 % + 40 %) per le medie. E' corretta questa interpretazione?
No, l'interpretazione non è corretta. Le micro, piccole e medie imprese sono libere di scegliere una delle tre fasce di contributo proposte dal bando, in base alla loro capacità di cofinanziare l'investimento. Le fasce da lei richiamate non sono collegate alla dimensione d'impresa.
- 18) Interventi e spese sostenute nei mesi di Maggio e Giugno 2025 sono considerati idonei al finanziamento? Oppure sono ammessi soltanto gli interventi effettuati dalla data di apertura dello sportello?
Sì, il bando ammette spese pregresse, ma tali spese potranno avere accesso solo alla quota di contributo in conto capitale. Alla quota relativa al finanziamento agevolato a tasso 0, possono essere ammesse solo spese sostenute dopo l'atto di concessione.
- 19) Si chiede di poter dettagliare con un esempio quanto previsto dall'art. 3.4 del Bando Termini ammissibilità della spesa: "Eventuali fatture pagate parzialmente prima della presentazione della domanda saranno ammesse esclusivamente al contributo in conto capitale, purché siano state pagate non prima del 30 giugno 2022."
Fattura del 30 maggio 2024, relativa alla fornitura del fotovoltaico con pagamento (30,60,90, 120, 150gg) e quindi il pagamento avviene in parte prima della presentazione della domanda e in parte dopo la concessione. In tal caso la fattura sarà ammessa solo alla quota di contributo in conto capitale.
- 20) Un'impresa con sede legale e operativa nella Regione Marche, operativa da diversi anni ed esercente attività turistico-alberghiera, a carattere stagionale, quindi aperta da aprile a settembre di ogni anno, sta effettuando un investimento, non ancora ultimato, che prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico, al fine di ottenere energia rinnovabile con un elevato risparmio nei consumi energetici.
Fatta questa premessa il quesito è il seguente:
l'impresa alberghiera stagionale, durante il periodo di apertura, utilizzerà per autoconsumo, tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ma, nei restanti mesi dell'anno in cui l'attività sarà chiusa, l'energia prodotta dall'impianto sarà venduta a terzi.
In questo caso, può l'impresa stagionale alberghiera, presentare la domanda di contributo a valere sul presente bando?
Sì, l'impresa può presentare domanda. Le valutazioni sul rispetto del criterio dell'autoconsumo verranno effettuate a seguito di presentazione del progetto. Sarà ammessa, comunque, solo la potenza commisurata all'autoconsumo. Il bando al punto 5.3.2 prevede che (il dimensionamento degli impianti dovrà essere effettuato con riferimento ai documentati fabbisogni annuali di energia del Destinatario finale, riportati in diagnosi energetica e attestati dalle bollette dei consumi aziendali).
- 21) Si chiede conferma che, per la quota di finanziamento agevolato, sono ammesse all'agevolazione le fatture emesse prima della concessione del finanziamento, ma successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Alla quota relativa al finanziamento agevolato a tasso zero, possono essere ammesse solo le spese sostenute dopo l'atto di concessione che avviene successivamente alla conclusione di tutte le istruttorie dei progetti ammessi a finanziamento che hanno presentato domanda al bando in oggetto.

- 22) All'interno dell'allegato 4 è richiesto quanto segue "Preventivi che coprono il 100% della spesa dichiarata nel quadro economico e tutte le schede tecniche relative agli interventi Effettuati". Si chiede conferma che, per le spese già sostenute, sia necessario allegare il preventivo e non le fatture già emesse.
Per le spese già sostenute, va benissimo allegare anche le fatture già emesse.
- 23) Si richiede, con la presente un chiarimento in relazione alle spese ammissibili: l'azienda ha acquistato nel 2024 un impianto fotovoltaico che è destinato all'autoconsumo. Viene però evidenziato che qualora ci sia un'eccedenza, la stessa viene immessa in rete. Si chiede pertanto se l'investimento in questione risulta ammissibile o meno.
Il bando prevede che il progetto presentato, per essere ammesso a finanziamento, necessiti di una parte di spese che debba essere ancora sostenuta.
Il bando ammette spese pregresse, ma tali spese potranno avere accesso solo alla quota di contributo in conto capitale. Alla quota relativa al finanziamento agevolato a tasso zero, possono essere ammesse solo spese sostenute dopo l'atto di concessione.
Le valutazioni sul rispetto del criterio dell'autoconsumo verranno effettuate a seguito di presentazione del progetto. Sarà ammessa, comunque, solo la potenza commisurata all'autoconsumo. Il bando, al punto 5.3.2, prevede che il dimensionamento degli impianti dovrà essere effettuato con riferimento ai documentati fabbisogni annuali di energia del Destinatario finale, riportati in diagnosi energetica e attestati dalle bollette dei consumi aziendali.
- 24) Si chiede conferma che un'impresa Alfa con sede produttiva nella Regione Marche **ma** sede legale in un'altra Regione dello Stato italiano, possa accedere al bando in oggetto.
Si conferma che un'impresa Alfa con sede produttiva nella Regione Marche ma sede legale in un'altra regione dello Stato italiano, può accedere al bando in oggetto.
- 25) Si chiede conferma che, ai fini del rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione, l'istruttoria per ciascuna fascia di contributo, terrà conto dell'ordine di arrivo delle domande inviate dalle ore 10 del 23 luglio 2025 alle ore 10 del 25 luglio 2025 e non dell'ordine cronologico di precaricamento delle domande stesse.
Farà fede l'ordine cronologico di invio e non di precaricamento delle domande.
- 26) Si chiede, al di là della ripartizione per dimensione d'impresa, di indicare secondo quali criteri l'azienda dovrebbe scegliere la fascia di agevolazione da segnalare in fase di domanda di agevolazione.
La scelta della fascia è a discrezione dell'impresa, ma l'impresa dovrà tenere conto che il bando, al punto 5.1, dispone che le domande, ai fini della valutazione, verranno ordinate per fascia di contributo richiesto secondo il seguente ordine di priorità (Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3 e relative riserve finanziarie, individuate al punto 3.5 del bando).
Pertanto, la Fascia 1 ha priorità sulla 2 e così via, fino ad esaurimento delle risorse.
- 27) L'intervento di ammodernamento delle cabine elettriche, come indicato nel punto E) degli interventi ammissibili facoltativi, può essere ammesso come tipologia di spesa all'interno del punto C) in relazione alla sostituzione di impianti termici ed elettrici?
No
- 28) Le aziende che hanno gli accessi per le persone con disabilità al momento dell'invio della domanda possono avere diritto alla premialità in caso di parità di punteggio o devono garantire azioni di questo tipo da effettuare durante la realizzazione del progetto?
La premialità si applica solamente a parità di punteggio.
- 29) In merito al Codice Cup del Global Grant B39C25000010009, cosa si intende per sovvenzione indiretta?
Si intende la quota di contributo in c/capitale.

- 30) Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal bando, le imprese energivore sono ammesse a partecipare?
Sì, le imprese energivore possono partecipare, ma non sono ammessi a contributo gli interventi che devono obbligatoriamente fare ai fini del rispetto della relativa normativa.
- 31) I contributi previsti dal Bando ENERGIA sono cumulabili con quelli del Credito d'Imposta 5.0?
Considerato che la normativa statale è soggetta a variazioni, la cumulabilità degli incentivi nazionali con l'incentivo previsto dal bando regionale va verificata al momento dell'accettazione del finanziamento. Il bando regionale, comunque, prevede la cumulabilità con tale tipologia d'incentivo, purché venga rispettato il principio del divieto del doppio finanziamento.
- 32) Si chiede conferma che il riferimento ai "codici Ateco 2007" riportato al punto 2.3 lettera b) del bando in oggetto sia da considerarsi un refuso, dovendosi quindi intendere ammesse all'agevolazione solo le imprese che esercitano "attività prevalente o secondaria rientrante nei Codici ATECO ISTAT 2025" previsti dal bando.
I codici ATECO ammissibili sono i codici ATECO ISTAT 2025, così, come riportato nel punto 2.1. Destinatari finali. La nuova classificazione ATECO 2025 è direttamente derivata da NACE Rev. 2.1 adottata con Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione ed è entrata in vigore il 1° gennaio del 2025, in linea con quanto stabilito nella regolamentazione europea, e, quindi, unica classificazione vigente.
- 33) Si chiede conferma che possano accedere al bando in oggetto:
- a) le imprese con codice Ateco Istat 2025 classificato "Produzione di prodotti del tabacco – Ateco 12";
Sì, è ammissibile, purché non rientranti nei settori esclusi dal Regolamento De Minimis:
 - aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
- 34) Si chiede conferma che, entrambi gli interventi ammissibili obbligatori previsti al punto 3.1.1 del bando in oggetto, siano necessari ai fini dell'accesso sia al contributo a fondo perduto che al finanziamento agevolato;
Sì, per l'accesso al contributo (quota c/capitale e quota finanziamento agevolato) sono necessari entrambi gli interventi obbligatori.
- 35) Posto che il paragrafo 3.6 del bando, si chiede conferma che, sia il finanziamento agevolato che il contributo a fondo perduto, siano cumulabili, per le stesse spese ammissibili:
- a) con il credito d'imposta per investimenti in beni 5.0 disciplinato dall'art. 38 del decreto-legge 19/2024 e s.m.i., che di per sé non è classificabile come "aiuto di stato" ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento; è finanziato con risorse del PNRR e risulta "cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili" come da faq 8.6 pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - b) con il credito d'imposta per investimenti in beni 4.0 di cui all'art. 1 commi 1051-1063 della legge 178/2020 e s.m.i., posto che lo stesso non risulta classificato come "aiuto di stato" ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento, è attualmente finanziato unicamente a valere su risorse nazionali e di per sé risulta cumulabile con altre agevolazioni a condizione che queste ultime non dispongano diversamente;
- Considerato che la normativa statale è soggetta a variazioni, la cumulabilità degli incentivi nazionali con l'incentivo previsto dal bando regionale va verificata al momento dell'accettazione del finanziamento. Il bando regionale, comunque, prevede la cumulabilità con tale tipologia d'incentivo, purché venga rispettato il principio del divieto del doppio finanziamento.**
- 36) Si chiede conferma che la diagnosi energetica debba già obbligatoriamente essere stata redatta al momento della presentazione della domanda di agevolazione e che debba essere allegata alla domanda di contributo.

Si, la diagnosi energetica deve essere presentata a corredo della domanda pena la non ricevibilità della stessa come disposto dal punto 4.3.

La diagnosi costituisce, infatti, parte integrante dell'Allegato 4 – Schema di relazione tecnica del progetto (obbligatorio) comprensivo di tutti i sub allegati (Diagnosi energetica audit energetico ante intervento o la certificazione ISO 50001; Fotografie in numero adeguato a inquadrare l'intervento; Preventivi che coprono il 100% della spesa dichiarata nel quadro economico e tutte le schede tecniche relative agli interventi effettuati; (Se previsto) Titoli di progettazione esecutiva e/o di titolo abilitativo edilizio ed energetico ed eventuali altri titoli autorizzativi pienamente efficaci per la realizzazione dell'intervento, preventivo di connessione per la fonte rinnovabile, se necessari ad attestare l'immediata cantierabilità; Attestato di prestazione energetica (ex ante) nel caso di interventi su edifici, se necessario ad attestare il salto di classe che attribuisce il relativo punteggio; Copia di un valido documento d'identità dei sottoscrittori (se non firmato digitalmente).

- 37) Se la diagnosi energetica sarà eseguita solo adesso, da maggio 2025, sono ammissibili anche le spese effettuate precedentemente negli anni 2022 -2023 - 2024 senza che era stata ancora fatta la diagnosi energetica?

No, le spese sono ammesse solo se posteriori alla diagnosi energetica

- 38) La diagnosi energetica è molto costosa, cosa rispondiamo a quelle aziende che non vogliono sostenere un costo spesso superiore a 8.000 euro per una diagnosi energetica senza avere avuto alcuna delibera di approvazione del contributo?

Non possono fare domanda.

- 39) Se lei fosse un imprenditore: spenderebbe anticipatamente 8.000 euro di costo per partecipare a questo bando senza avere alcuna certezza che l'agevolazione sarà concessa?

La diagnosi energetica è uno studio che consente all'azienda di acquisire consapevolezza sui suoi consumi energetici, sulla sua gestione energetica, mettendo in evidenza eventuali inefficienze e possibili interventi migliorati con conseguente riduzione dei costi nel medio-lungo periodo. rimane nella discrezionalità aziendale scegliere se realizzarlo o meno, a quali costi e in base alle utilità che ne possono derivare a prescindere dal finanziamento.

- 40) Occorre quindi che le imprese abbiano sia la sede legale che operativa nelle Regione Marche o è sufficiente la sede operativa destinataria dell'investimento?

E' sufficiente la sede operativa in quanto il bando ammette anche imprese con sede legale all'estero.

- 41) Preso atto di quanto espresso nell'Allegato 15: Dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH, vorrei sapere se i pannelli fotovoltaici devono essere prodotti o assemblati in Europa o possono provenire da paesi extra UE ma rispondenti alle caratteristiche richieste della marcatura CE che dovrà includere la conformità alla Direttiva 2011/65/UE.

L'allegato 15 è un allegato che viene richiesto in fase di rendicontazione e non in fase di presentazione della domanda. In ogni caso nell'appendice A1 dello stesso allegato vengono indicate le caratteristiche richieste per il fotovoltaico, per il procedimento di verifica del principio DNSH, occorre far riferimento alle linee guida DNSH del PR FESR Asse 2. Che a pagina 24 stabiliscono "Rispetto degli obblighi previsti delle norme per l'installazione, la connessione e la gestione delle apparecchiature elettriche dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI8) (per i dettagli si veda allegato D);

- Verifica dell'adattamento dell'impianto ai cambiamenti climatici (compilare scheda riportata nell'allegato B). In particolare, si chiede rispetto delle previsioni guida per l'installazione degli impianti Fotovoltaici del Dipartimento Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile9;

- Per la realizzazione dei progetti devono essere seguite, come previsto dalla normativa sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), le Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici10;

- In riferimento all'inquinamento, i pannelli fotovoltaici ammessi a finanziamento devono avere la Marcatura CE o rispondere alle caratteristiche richieste dal GSE11. In particolare, la marcatura CE dovrà includere la conformità alla Direttiva 2011/65/UE relativa all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche12 “.

- 42) Il fatto che l'ammissibilità della spesa sia garantita purché il progetto non risulti già concluso alla data di presentazione della domanda di finanziamento si riferisce ad ogni singola tipologia di intervento (a, b, c, d, e, f) oppure al progetto nel suo complesso?
Si riferisce al progetto nel suo complesso.
- 43) In altri termini, qualora un'impresa abbia già realizzato e messo in opera (concluso) un intervento di efficientamento energetico del processo produttivo (tipologia a), l'intervento complessivo di tipologia a+b può considerarsi non concluso e quindi ammissibile nel suo complesso se l'impianto da fonti rinnovabili (tipologia b) deve essere ancora realizzato/colaudato/attivato?
SI
- 44) Oppure la clausola di non avvenuta conclusione deve valere per tutte le tipologie di intervento coinvolte?
NO
- 45) Inoltre, la diagnosi energetica deve essere datata antecedentemente all'avvio dell'intervento?
SI
- 46) Cumulabilità agevolazioni bando Efficienza energetica con credito di imposta Transizione 5.0:
Un'impresa che chiederebbe l'agevolazione complessiva minima, ovvero del 60% totale (20% contributo a fondo perduto + 40% finanziamento agevolato) ed intende chiedere anche il credito di imposta del 45% ai sensi della normativa Transizione 5.0 può presentare domanda riducendo l'agevolazione del 5% sul bando POR ENERGIA (ad esempio chiedendo il 20% come contributo a fondo perduto ed il 35% come finanziamento) al fine di non superare con le agevolazioni complessive il 100% del costo dell'investimento (secondo le regole del cumulo e del divieto del doppio finanziamento) ?
SI, in fase di domanda daremo la possibilità di scegliere la fascia e di indicare l'eventuale riduzione richiesta per rispetto del principio del doppio finanziamento.
- 47) Tempi di realizzazione degli investimenti ed ammissibilità al finanziamento
L'art. 3.4 del bando recita: Sono considerate ammissibili:
- per la quota di contributo in conto capitale le spese sostenute dal 30 giugno 2022;
- per la quota di finanziamento agevolato Fondo Credito Energia le spese sostenute dalla data della decisione di investimento ai sensi di quanto stabilito all'art. 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
Ai fini dell'ammissibilità della spesa si considera la data di pagamento della fattura. Per data di decisione di investimento si intende la data dell'atto di concessione del finanziamento.
Quindi, secondo questa disposizione, se l'investimento viene totalmente realizzato prima dell'atto di concessione del finanziamento (che presumibilmente non avverrà prima di 4 mesi dalla data ultima per la presentazione delle domande) l'impresa non avrebbe diritto alla quota di agevolazione nella forma di finanziamento agevolato ma solo alla quota di contributo a fondo perduto. Ce lo confermate?
Se per investimento intende tutto il progetto e non il singolo intervento e se per totalmente realizzato intende totalmente pagato, l'impresa non potrà avere accesso né al contributo in conto capitale né al finanziamento agevolato, in quanto ai sensi del punto 3.5 del bando "L'agevolazione, in particolare, si compone obbligatoriamente di una quota di contributo a fondo perduto (c/capitale) e di una quota finanziamento a tasso zero (fondo credito)".
- 48) Sono ammissibili interventi effettuati da un'impresa attiva da più di due anni, su un immobile appena acquistato, nel quale sarà installato un impianto fotovoltaico e verranno installati impianti e macchinari produttivi ex novo, trattandosi di nuova unità produttiva dell'impresa?
NO, il bando ammette esclusivamente sostituzione di impianti/macchinari esistenti (fatta ecc. per gli impianti a fonte rinnovabile), in unità produttiva esistente, considerato che ai fini dell'ammissibilità è necessaria la diagnosi energetica e quindi ciò presuppone che sull'edificio/processo su cui si interviene ci sia un consumo valutabile. Il bando al punto 5.3.2 richiede come criterio di ammissibilità la "Presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del D.lgs. n. 102/2014 o certificazione ISO 500012 elaborata in data precedente alla realizzazione degli interventi e comunque prima della presentazione della domanda e deve essere in corso di validità. Deve riportare l'analisi dei consumi degli ultimi tre

anni e deve riportare gli interventi che consentano all'impresa di perseguire i migliori risultati in termini di riduzione dei consumi energetici. L'eventuale scelta di individuare come situazione preesistente solo l'ultima annualità deve essere adeguatamente motivata e giustificata.

- 49) Relativamente al bando in oggetto, vorremmo sapere praticamente quale figura professione (tecnico abilitato) può fare la Relazione Tecnica del progetto (esempio geometra, perito industriale, ingegnere, etc). Tutti i professionisti iscritti ad un albo, abilitati in materia di audit e/o certificazione energetica, per i requisiti e i titoli richiesti può far riferimento all'art. 2 del Dpr 75/2013. La diagnosi energetica, per i soggetti obbligati, deve essere redatta dai soggetti previsti dal D.lgs 102/2014 (esperto in Gestione dell'Energia (EGE), Società di Servizi Energetici (ESCo), oppure da un auditor energetico (qualificato secondo la norma UNI CEI EN 16247).
- 50) Una società sta realizzando una NUOVA struttura sportiva -ricettiva, dove intende realizzare un impianto fotovoltaico che consentirà un autoconsumo pari al 90% del fabbisogno. La società quindi: a) Non può effettuare una diagnosi energetica comparativa, b) Acquisirà nuovi macchinari (NON SOSTITUZIONE) ad elevata efficienza energetica. Si richiede delucidazioni in merito alla possibilità di accedere al bando. NO, il bando ammette esclusivamente sostituzione di impianti/macchinari esistenti (fatta eccezione per gli impianti a fonte rinnovabile), in unità produttiva esistente, considerato che ai fini dell'ammissibilità è necessaria la diagnosi energetica e quindi ciò presuppone che sull'edificio/processo su cui si interviene ci sia un consumo valutabile. Il bando al punto 5.3.2 richiede come criterio di ammissibilità la presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del D.lgs. n. 102/2014 o certificazione ISO 500012 elaborata in data precedente alla realizzazione degli interventi e comunque prima della presentazione della domanda e deve essere in corso di validità. Deve riportare l'analisi dei consumi degli ultimi tre anni e deve riportare gli interventi che consentano all'impresa di perseguire i migliori risultati in termini di riduzione dei consumi energetici. L'eventuale scelta di individuare come situazione preesistente solo l'ultima annualità deve essere adeguatamente motivata e giustificata.
- 51) Si chiede se è ammissibile l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un nuovo stabilimento in costruzione (l'impianto sarà in parte al servizio del nuovo stabilimento, dove sarà installata una nuova linea produttiva, e in parte a servizio del vecchio). NO, Il progetto di efficientamento energetico ammissibile al bando deve riguardare il processo e/o il vecchio stabilimento. Il bando non ammette a finanziamento interventi su edifici in costruzione. Al punto 3.1.2 lettera c) del bando viene specificato che "Sono ammessi esclusivamente interventi su edifici utilizzati per i quali è attestabile un consumo energetico"; Qualora, per particolari motivi, che andranno giustificati dall'impresa, la stessa voglia installare l'impianto fotovoltaico su un'area o un edificio diverso da quello oggetto dell'intervento di efficientamento energetico, sempre nella sua disponibilità, tale impianto dovrà, comunque, essere asservito completamente al processo e/o vecchio stabilimento. Occorre considerare, però, che il bando non ammette a finanziamento "spese relative ad investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti" (vedi punto 3.3 del bando). Quindi, visto che al fine del rispetto dei requisiti minimi per le nuove costruzioni è necessario installare obbligatoriamente una determinata potenza di fotovoltaico, potrebbe essere ammesso a finanziamento solo un impianto installato sul nuovo edificio in costruzione, con POD separato, non rientrante nella potenza di fonte rinnovabile richiesta obbligatoriamente da legge per le nuove costruzioni, qualora venga adeguatamente giustificata la non possibilità di installare l'impianto sul vecchio edificio o su aree di sua pertinenza. In base al punto 3.1.1 lettera b) L'impianto può essere realizzato su coperture, su pensiline e a terra, purché sia collocato in area idonea ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 199/2021 e sua normativa statale e regionale di attuazione).
- 52) Si chiede se la sostituzione (già effettuata nel corso del 2024) dei soli pannelli fotovoltaici di un impianto entrato in esercizio prima del 2014 (la struttura su cui sono installati i pannelli rimane la stessa) è ammissibile come intervento obbligatorio paragrafo 3.1.1 lettera b). Si evidenzia, inoltre, che l'impianto è incentivato con un conto energia e se, pertanto, sussistono problemi di cumulabilità/doppio finanziamento.

Se il ripotenziamento già effettuato nel corso del 2024 è parte di un progetto più ampio che rispetta tutti i requisiti del bando e quindi è presente anche una diagnosi energetica precedente all'intervento di ripotenziamento effettuato, l'intervento può considerarsi ammissibile come intervento obbligatorio. Sulla cumulabilità è necessario che l'azienda verifichi se l'incentivo statale "conto energia", a cui ha avuto accesso, prevedeva la cumulabilità con contributi in c/capitale nella misura prevista dal bando.

- 53) Si chiede, nel caso di spese già sostenute, se e come devono essere descritte nella diagnosi in fase di redazione (es. impianto fotovoltaico già realizzato).

Per essere ammesso l'intervento deve avere una diagnosi precedente alle spese già sostenute.

- 54) Nello specifico un'azienda nostra associata ha finito di realizzare nel 2023 un impianto fotovoltaico e lavori di coibentazione, vorrebbe partecipare al bando aggiungendo altri interventi da realizzare. L'impresa però non avendo l'obbligo di fare la diagnosi energetica dovrebbe redigerla prima dell'invio della domanda. Il progetto è ammissibile?

No. Il progetto non sarebbe ammissibile, in quanto il bando al punto 5.3.2 stabilisce come criterio di ammissibilità la "Presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del D.lgs. n. 102/2014 o certificazione ISO 50012 elaborata in data precedente alla realizzazione degli interventi e comunque prima della presentazione della domanda e deve essere in corso di validità."

- 55) Un'azienda nostra associata vorrebbe partecipare a questa misura agevolativa; nello specifico l'impresa ha già effettuato delle spese in seguito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico che vorrebbe inserire a progetto associandolo a spese di intervento legate all'aggiornamento dell'impianto di illuminazione (relamping).

Per la prima fattura di acconto dell'impianto l'azienda ha usufruito del contributo a fondo perduto in De Minimis del Bando fondo di contrasto alla deindustrializzazione, mentre per le restanti 4 fatture a saldo dell'investimento non ha ricevuto nessuna forma di aiuto.

L'impresa in questione al momento ha una capienza in De Minimis pari a circa 150.000€, potremo inserire a progetto le fatture collegate all'impianto fotovoltaico che non hanno beneficiato del Bando fondo di contrasto alla deindustrializzazione, pur trattandosi di un investimento inserito in parte in un'altra misura agevolativa?

L'impresa dovrebbe verificare se il bando deindustrializzazione consente la cumulabilità, nel caso lo consenta, le spese non oggetto di incentivo possono essere presentate a valere sul presente bando, nel rispetto delle regole di cumulo e del divieto del doppio finanziamento stabilito dal bando ai punti 3.6 e 3.7. Naturalmente il progetto che verrà presentato dovrà rispettare tutti i requisiti e i criteri previsti dal bando per essere ammesso.

- 56) In particolare, per quanto concerne la risposta in merito alla cumulabilità tra il bando in oggetto ed i crediti d'imposta per investimenti in beni 5.0 e 4.0 (che riportiamo di seguito per estratto d'interesse "... Il bando regionale, comunque, prevede la cumulabilità con tale tipologia d'incentivo, purché venga rispettato il principio del divieto del doppio finanziamento"), si chiede quale delle due interpretazioni sotto riportate sia corretta ai fini del calcolo del cumulo:

- Entrambe le agevolazioni vanno calcolate sul costo lordo in comune tra le due e purché entro il limite del 100% delle stesse spese ammissibili;

oppure

- la base di calcolo del credito d'imposta 5.0 o 4.0 va assunta al netto dell'agevolazione regionale.

Non rientra nella nostra competenza stabilire le modalità di calcolo della cumulabilità di incentivi di tipo fiscale (detrazione fiscale). In ogni caso, per vostra utilità richiamiamo le circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate Circolare 9/E/2021 e Risposta interpello 604/E/2021 l'Agenzia delle entrate.

- 57) Si chiede conferma che possano accedere al bando in oggetto le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. elettrivore) per l'anno 2025.

Le imprese a forte consumo di energia, se rispettano i requisiti di ammissibilità previsti dal bando possono accedere al bando.

- 58) Si chiede conferma che, per la quota di finanziamento agevolato, sono ammesse all'agevolazione le fatture emesse prima della concessione del finanziamento ma pagate dopo la concessione del finanziamento stesso.

SI

- 59) Le spese di relamping possono essere inserite, a scelta, sia tra gli interventi di efficientamento energetico del processo produttivo (intervento obbligatorio lett. a) paragrafo 3.1.1) sia tra gli interventi di Efficientamento energetico degli edifici produttivi (intervento facoltativo lett. c) paragrafo 3.1.2).
Il relamping concorrendo all'efficientamento dell'edificio – è, infatti, intervento inserito nell'APE, rientra nell'intervento facoltativo lett. c) paragrafo 3.1.2.
- 60) Le spese di sostituzione o inserimento delle pompe di calore possono essere inserite, a scelta, sia tra gli interventi di efficientamento energetico del processo produttivo (intervento obbligatorio lett. a) paragrafo 3.1.1) sia tra gli interventi di Efficientamento energetico degli edifici produttivi (intervento facoltativo lett. c) paragrafo 3.1.2)
La pompa di calore, intesa come impianto termico a servizio dell'edificio, concorrendo all'efficientamento dell'edificio – è, infatti, intervento inserito nell'APE, rientra nell'intervento facoltativo lett. c) paragrafo 3.1.2.
- 61) Le spese di sostituzione inverter rientrano tra gli interventi di efficientamento energetico del processo produttivo (intervento obbligatorio lett. a) paragrafo 3.1.1)?
L'inverter come parte integrante di un impianto fotovoltaico rientra tra gli interventi obbligatori lettera b) paragrafo 3.1.1.
- 62) Con quale documentazione si deve attestare che l'area dove sarà installato l'impianto fotovoltaico a terra è "area pertinente allo svolgimento dell'attività di impresa"?
Il bando non richiede di presentare documentazione a dimostrazione del requisito. Il requisito va dichiarato in domanda. In ogni caso per pertinenza si fa riferimento alla pertinenza di tipo urbanistico e quindi catastale. Nell'allegato 4 dovranno essere indicati esclusivamente i dati catastali relativi agli edifici e alle aree oggetto del progetto.
- 63) Ai fini dell'ottenimento del punteggio "Criteri di qualità – b.2" i 2 o più interventi ammissibili ulteriori rispetto a quelli obbligatori possono ricadere tutti in una delle opzioni previste dal paragrafo 3.1.2 oppure devono essere suddivisi tra le varie lettere?
Devono essere suddivisi tra le varie lettere – o meglio si considerano 2 interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, se in aggiunta a quelli obbligatori viene proposto ad Es. anche un intervento ricadente nella lettera c) e un intervento ricadente nella lettera d).
- 64) L'intervento non riguarda l'inverter dell'impianto fotovoltaico, ma l'inserimento di un inverter nuovo in un motore esistente (privo di inverter) di un impianto di estrazione di polveri di segatura (si tratta di una falegnameria). Si chiede conferma che l'inserimento dell'inverter del motore dell'impianto di estrazione di polveri di segatura possa rientrare tra gli interventi obbligatori lett. a) paragrafo 3.1.1.
RISPOSTA: (sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica (elettrica e/o termica) compresa l'applicazione di nuove tecnologie; è ammissibile anche l'installazione di impianti di cogenerazione – trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione e di sistemi volti al recupero di energia dispersa);
Il bando prevede esclusivamente la sostituzione e non l'installazione di nuovi macchinari senza sostituzione.
- 65) L'azienda richiedente ha due interventi facoltativi entrambe ricadenti nella lettera c) del paragrafo 3.1.2 (si tratta del relamping e della sostituzione della pompa di calore). Si chiede conferma che sarà attribuito il punteggio di 4,8 ("Criteri di qualità – b.2") trattandosi di 2 interventi, se pur ricadenti nello stesso ambito.
Se gli interventi facoltativi ricadono nella stessa tipologia di intervento ammissibile (corrispondente ad una lettera dell'elenco riportato al punto 3.1.2, nel caso la lettera c), verrà considerato come un intervento facoltativo e non come due interventi facoltativi, quindi al progetto verrà attribuito il punteggio di 3 e non 4,8.
- 66) Può presentare domanda di finanziamento un'impresa che prevede l'intervento di efficientamento energetico presso una **nuova unità produttiva** recentemente acquisita, su cui andrà ad installare i propri macchinari/linee produttive?

In questa casistica non sarebbe possibile attestare il consumo energetico nella sede dell'intervento, ma si potrebbe eventualmente attestare il consumo energetico nella sede produttiva attuale dell'impresa, considerando che nella nuova unità verrà trasferito tutto l'allestimento produttivo.

Dal quesito non emerge in modo chiaro se l'intervento che l'impresa intende realizzare riguarda il processo o l'edificio. La risposta è comunque negativa per i seguenti motivi:

qualora, l'intervento riguardi solo il processo al punto 3.1.1 del bando sono ammessi esclusivamente (sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica (elettrica e/o termica) compresa l'applicazione di nuove tecnologie; è ammissibile anche l'installazione di impianti di cogenerazione – trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione e di sistemi volti al recupero di energia dispersa);

Qualora invece, l'impresa intenda realizzare l'efficientamento energetico dell'edificio, al punto 3.1.2 lettera c) del bando viene specificato che “Sono ammessi esclusivamente interventi su edifici utilizzati per i quali è attestabile un consumo energetico” e al punto 3.1.1 lettera a) tra gli interventi obbligatori sono previsti esclusivamente efficientamento energetico del processo produttivo (sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica (elettrica e/o termica) compresa l'applicazione di nuove tecnologie; è ammissibile anche l'installazione di impianti di cogenerazione – trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione e di sistemi volti al recupero di energia dispersa);

Come criterio di ammissibilità è inoltre prevista l'elaborazione di una diagnosi energetica, punto 5.3.2 del bando: “Presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del D.lgs. n. 102/2014 o certificazione ISO 50012 elaborata in data precedente alla realizzazione degli interventi e comunque prima della presentazione della domanda e deve essere in corso di validità. Deve riportare l'analisi dei consumi degli ultimi tre anni e deve riportare gli interventi che consentano all'impresa di perseguire i migliori risultati in termini di riduzione dei consumi energetici. L'eventuale scelta di individuare come situazione preesistente solo l'ultima annualità deve essere adeguatamente motivata e giustificata.”

- 67) *La sezione 3.1.1. del bando prevede “Ai fine della ammissibilità, la domanda di finanziamento deve prevedere tutte e due le tipologie di intervento sopra elencate a) e b). Al fine del rispetto del criterio, l'intervento a) potrà essere sostituito dall'intervento c) di cui al paragrafo 3.1.2, qualora, l'impresa dimostri che per le caratteristiche della sua attività o per la tipologia di investimenti già sostenuti, non ha possibilità di realizzare la tipologia d'intervento a).”*

Chiediamo gentilmente di specificare quali sono le casistiche per cui l'impresa possa dimostrare che non ha la possibilità di realizzare la tipologia d'intervento a). Qualora l'impresa abbia di recente sostituito macchinari vecchi con nuovi macchinari più efficienti e quindi non necessiti di ulteriori interventi di efficientamento del processo produttivo, questa potrebbe essere considerata una motivazione valida? (Ovviamente giustificando debitamente).

Sì, questa potrebbe essere considerata una motivazione valida.

- 68) *L'impianto fotovoltaico deve necessariamente essere fatto sull'unità produttiva di interesse che andrà a beneficiare dell'energia prodotta o può essere fatto anche su altra struttura di proprietà sempre dell'azienda beneficiaria (quali ad es. magazzini, depositi etc adiacenti); è ammesso quindi l'autoconsumo a distanza/virtuale?*

Sì è possibile, nel caso da lei delineato.

Con *“L'edificio/i deve/devono essere strumentale/i e l'area/e pertinente/i allo svolgimento dell'attività di impresa.”* cosa si può intendere?

Che l'edificio deve essere utilizzato per l'attività di impresa in coerenza con la definizione strumentale data dalla normativa fiscale e l'area deve essere pertinente all'edificio strumentale in termini urbanistici e quindi catastali.

- 69) *Le spese relative alla cabina di allaccio (media tensione) rientrerebbero nelle spese tecniche (quindi nel limite del 10% del costo complessivo dell'investimento) o tra le più generali spese di cui alla voce c) del punto 3.1.2 del bando?*

Tali tipologie di spese rientrerebbero nel punto 3.3. del bando primo trattino “opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui al punto 3.1” del presente bando come spese non soggette a limitazioni %.”

- 70) Con riferimento alle intensità di aiuto di cui all'art. 3.5 del Bando, si chiede di precisare quali siano le percentuali di contributo ammissibili nel caso di un'impresa, che presenti la domanda con i requisiti di PMI, e si trasformi in grande impresa successivamente alla presentazione, ma prima dell'eventuale concessione del contributo.

Qualora l'impresa sia ammessa a contributo, in fase di accettazione dello stesso contributo e quindi prima della concessione, dovrà comunicare la variazione societaria da PMI a Grande richiedendo la fascia di contributo ridotta che riterrà più opportuna.

- 71) Con riferimento all'intervento tipologia a) efficientamento del processo produttivo compresa l'applicazione di nuove tecnologie si chiede di precisare se siano ammissibili anche interventi di sostituzione di parti/componenti di macchinari e/o impianti, o di aggiunta, a macchinari/impianti esistenti, di parti/componenti basati su nuove tecnologie energetiche che consentano di conseguire un risparmio/efficientamento energetico del processo produttivo (senza che ci sia quindi la sostituzione integrale del macchinario).

Il bando al punto 3.1.1. a) prevede come ammissibile la sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica (elettrica e/o termica) compresa l'applicazione di nuove tecnologie; è ammissibile anche

L'installazione di impianti di cogenerazione – trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione e di sistemi volti al recupero di energia dispersa; non è, pertanto, prevista la sostituzione di parti o componenti di macchinari, sono quindi ammissibili esclusivamente sostituzioni di interi macchinari impianti o linee produttive. E' possibile ammettere interventi che non riguardano la sostituzione solo se rientranti nelle seguenti tipologie: applicazione di nuove tecnologie - installazione di impianti di cogenerazione -trigenerazione, sistemi ausiliari della produzione e sistemi volti al recupero di energia dispersa.

- 72) Con riferimento all'intervento tipologia b) installazione di impianti a fonte rinnovabile, e più nello specifico al revamping di impianti a fonte rinnovabile esistenti, si chiede di precisare se il rifacimento debba essere integrale, riguardando quindi l'intero impianto, ovvero se sia ammissibile anche un rifacimento parziale, inteso sia in termini di sostituzione di parte dei componenti (ad esempio sostituzione dei soli pannelli con pannelli più efficienti), sia in termini di sostituzione di porzioni di impianto (ad esempio sostituzione integrale di una sola sezione in un impianto dotato di più sezioni).

Il rifacimento deve essere integrale e riguardare quindi, l'intero impianto; non sono ammissibili rifacimenti parziali.

- 73) Per gli interventi di cui alla lettera a) art. 3.1 si chiede di specificare se è richiesta la presentazione di specifica documentazione a dimostrazione dell'avvenuta sostituzione del macchinario/impianto oggetto di intervento e, in caso affermativo, quale sia la tipologia di documentazione richiesta.

Sì, è richiesta la presentazione di specifica documentazione a dimostrazione dell'avvenuta sostituzione del macchinario/impianto oggetto di intervento. Tutta la documentazione da allegare è riportata all'art. 6.2 del bando e, nello specifico:

- **relazione tecnica finale sulla realizzazione dell'intervento. La relazione deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto a un Ordine o Collegio professionale competente per materia, recante l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione e riportare tutti gli elementi indicati secondo lo schema Allegato 14;**
- **attestazione della regolare esecuzione dell'intervento, redatta da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia;**
- **titoli autorizzativi e abilitativi e comunicazione all'Autorità competente della fine lavori (se pertinente alla tipologia di intervento finanziata e se non già presentati in fase di domanda), richiesta di attivazione dell'impianto al Gestore per gli impianti da fonti rinnovabile;**
- **schede tecniche relative agli interventi realizzati e dichiarazione di conformità degli impianti installati;**
- **foto di dettaglio post-intervento (da poter confrontare con quelle pre-intervento);**
- **la documentazione giustificativa della spesa (fatture) e relative quietanze (estratto conto bancario o postale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario).**

- 74) L'art. 3.5 del bando prevede che, qualora il plafond de minimis a disposizione di un'impresa risultasse incapiente rispetto all'aiuto massimo ammissibile per l'intervento, l'azienda dovrebbe decidere se ridurre alternativemente il contributo in conto capitale o l'importo nominale del finanziamento. Nel caso in cui l'incapienza coincidesse o superasse l'intero valore dell'ESL del finanziamento, l'azienda potrebbe rinunciare interamente al finanziamento a tasso agevolato, accettando solo il contributo in conto capitale? Si fa presente che, qualora ciò non fosse possibile, l'azienda, per rientrare nel plafond, sarebbe costretta a ridurre sia il contributo in conto capitale che il finanziamento a tasso agevolato.

Non è possibile rinunciare completamente al finanziamento agevolato, in quanto il bando prevede l'obbligatorietà, come previsto dal punto 3.5, dell'accesso alle due quote di contributo. "L'agevolazione, in particolare, si compone obbligatoriamente di una quota di contributo a fondo perduto (c/capitale) e di una quota finanziamento a tasso zero (fondo credito)."

- 75) Qualora, in sede di valutazione della finanziabilità dall'azienda, le garanzie da questa fornite a copertura del finanziamento agevolato concedibile per l'intervento non venissero ritenute idonee, sarebbe ammissibile il solo contributo in conto capitale, o decadrebbe l'intera domanda?

Risposta: decadrebbe l'intera domanda.

PROROGA - Si chiede di chiarire se la proroga concedibile è pari a 3 mesi, come indicato all'art. 6.1 del bando, o pari a 90 giorni, come indicato invece all'art. 7.3 del bando stesso.

RISPOSTA: per la proroga, i 90 giorni sono intesi come 3 mesi.

- 76) Con la presente, sono a chiedere chiarimenti in merito al bando Energia e Imprese per quanto riguarda il rispetto del DNSH per le opere edili/murarie e impiantistiche. Nello specifico, si chiede quale documentazione riportata negli allegati 7 e 15 deve essere prodotta per questo tipo di spesa.

In fase di domanda non verrà richiesta nessuna documentazione a corredo dell'allegato 7.

La documentazione verrà richiesta in fase di rendicontazione a corredo dell'allegato 15.

Nell'allegato 15 è elencata tutta la documentazione necessaria e quella che riguarda le opere edili è la seguente:

- **Redazione dello specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), o strumento equivalente, per la gestione ambientale del cantiere qualora previsto dalle normative regionali o nazionali;**
- **Dimostrazione che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere e provenienti da processi di demolizione e costruzione, sia destinato al riutilizzo, al riciclaggio e ad altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (se pertinente alla tipologia di intervento realizzato);**
- **Il non utilizzo per i materiali in ingresso di componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose presenti nell'"Authorization List" facente parte del regolamento REACH6.**
- **Dovranno inoltre essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate;**

- 77) In riferimento alla FAQ n. 30, si chiedono chiarimenti:

"30) Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal bando, le imprese energivore sono ammesse a partecipare?"

Sì, le imprese energivore possono partecipare, ma non sono ammessi a contributo gli interventi che devono obbligatoriamente fare ai fini del rispetto della relativa normativa."

Nello specifico, è chiaro che la diagnosi energetica per le imprese energivore non rappresenta un costo ammissibile. Si chiede tuttavia se gli interventi di efficientamento energetico – che le aziende sono tenute a realizzare entro il periodo di validità della diagnosi, scegliendone almeno uno tra quelli individuati – possano essere finanziati dal bando o meno.

Nella faq n. 30 è specificato che gli interventi obbligatori non possono essere ammessi. Pertanto, nel caso da lei evidenziato, l'intervento obbligato non potrà essere ammesso.

- 78) All'interno del bando è riportato quanto segue all'articolo 3.3:

"come spese funzionali sono ammesse anche le spese relative alla sostituzione delle coperture in amianto qualora spese strettamente necessarie per la coibentazione della copertura o per l'installazione della fonte rinnovabile. Le spese relative alla sostituzione della copertura in amianto vengono ammesse, quindi, solo in qualità di spese accessorie"

Si chiede se sia previsto un limite di incidenza percentuale per questo tipo di intervento all'interno del progetto complessivo, oppure se tale limite non sussista.

Per maggiore chiarezza, si propone il seguente esempio:

- acquisto di un nuovo macchinario per € 100.000 (in sostituzione di uno esistente);
- installazione di un impianto fotovoltaico per € 200.000;
- intervento per la rimozione dell'amianto per € 200.000.

Presupponendo il rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, si chiede se la spesa relativa alla rimozione dell'amianto sia integralmente ammissibile oppure se debba rispettare un limite massimo di incidenza – come, ad esempio, quello previsto per le spese tecniche (pari al 10%).

Il bando non prevede un limite % di tali spese, pertanto sono ammissibili interamente alle condizioni previste dal bando sempre che il progetto nel suo complesso rispetti tutte i criteri di ammissibilità e di valutazione previsti dal bando, tra cui il punteggio tecnico minimo necessario.

79) Quesito: ai fini della partecipazione al bando si richiede se una farmacia (codice ateco 47.73.1 rientrante nella lettera G) sia ammissibile a partecipare.

Sì, se risponde a tutti gli altri requisiti di ammissibilità, riportati nel paragrafo 2.3, es. è iscritta al registro delle imprese ecc.. e seguenti.

80) La presente a chiedere gentilmente se per il bando in oggetto può presentare domanda una società agricola con codice ateco primario:

- 01.4 (sede legale)
- 47.11 (sede operativa n.1)
- 10.11 (sede operativa n.2)

In questa fase, prima della domanda, non ci è possibile istruire casi specifici esaminando visure.

Spetta alla impresa valutare se la stessa risponde ai requisiti del bando.

Il bando, al punto 2.1 stabilisce che Sono Destinatari finali del presente bando le Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese, in forma singola, (...) che esercitano attività prevalente o secondaria rientrante nei seguenti Codici ATECO ISTAT 2025:

B – Attività estrattive;

C – Attività manifatturiere;

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;

F – Costruzioni;

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio;

H – Trasporto e magazzinaggio;

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

N – Attività professionali, scientifiche e tecniche;

S – Attività artistiche, sportive e divertimento;

R – Esclusivamente Codice 87 Servizi di assistenza sociale residenziale, e Codice 88 Servizi di assistenza sociale non residenziale.

Pertanto, l'impresa dovrà verificare se esercita attività prevalente o secondaria nei codici sopra indicati.

Dovrà, inoltre, verificare se l'attività è ammessa al Regime de Minimis (Regolamento De Minimis 2023/2831 art. 1 commi 1 e 2.

Riporto di seguito il testo dell'art.1

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura; b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato; c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti

direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2. Se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

- 81) Il bando stabilisce che "gli interventi potranno riguardare più unità locali della stessa impresa che fa domanda, purché l'intervento per ciascuna unità locale rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando". Nel caso in cui il progetto coinvolga più unità locali, su ogni unità locale devono essere previsti entrambi gli interventi obbligatori (tipologia A + B)? Oppure è possibile prevedere l'intervento A su una unità e l'intervento B su un'altra?

Sì, su ogni unità locale devono essere previsti entrambi gli interventi obbligatori.

- 82) In riferimento alla FAQ nr 51), in merito all'ultima frase, sono a chiedere se l'inserimento dell'impianto fotovoltaico per mezzo di una pensilina è ammesso solo nel caso in cui la pensilina sia già presente o esclusivamente su pensiline già esistenti. Nel caso siano ammesse costruzioni di pensiline per la predisposizione del fotovoltaico, in aree pertinenti dell'edificio, le spese sostenute per la predisposizione dell'area utile all'inserimento del fotovoltaico (pensilina, tettoia, grondaie per la raccolta delle acque piovane etc...) possono rientrare tra "le opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui al punto 3.1"?

Sono ammesse spese per la costruzione di pensiline e ogni spesa che l'impresa dimostri essere funzionale all'installazione del fotovoltaico.

- 83) Con la presente si chiede se, in riferimento al bando indicato in oggetto, il salto di classe energetica rappresenti un requisito obbligatorio ai fini dell'ammissibilità della domanda, oppure se costituisca esclusivamente un elemento di valutazione utile al raggiungimento del punteggio minimo richiesto di 11 su 22 per l'ammissibilità del progetto.

Costituisce esclusivamente un elemento di valutazione utile al raggiungimento del punteggio minimo richiesto.

- 84) E' obbligatorio un intervento di "Efficientamento energetico del processo produttivo", ma non è chiaro se la sostituzione del macchinario deve comportare un efficientamento minimo. In altre parole, se si sostituisce un macchinario "marginale" che ad esempio incide per lo 0,5% sul processo produttivo, si rispetta ugualmente il requisito?

Il bando richiede il risparmio minimo a livello di progetto - tra i criteri di ammissibilità al paragrafo 5.3.2 c'è quello di perseguire per l'ammissibilità un risparmio minimo di 1 kWh per € investito per interventi di risparmio elettrico e 1, 5 kWh per gli interventi di risparmio termico.

- 85) Come si dimostra l'efficientamento energetico? Ossia... quanto di meno deve consumare il nuovo macchinario rispetto a quello da sostituire?

I risparmi vanno attestati dal tecnico nella relazione tecnica allegata 4 alla domanda previsto dal bando, alla quale vanno allegate anche le schede tecniche dei macchinari/impianti installati in sostituzione.

- 86) Oppure l'importante è che l'impianto fotovoltaico + l'efficientamento del processo produttivo, permetta di raggiungere complessivamente almeno il 30% di risparmio in CO2 come espresso nel bando?

No, non è sufficiente.

- 87) Un'impresa alberghiera ovviamente non ha un processo produttivo e quindi opterebbe per sostituire l'intervento obbligatorio a) con il c). L'idea è di installare sul tetto un impianto fotovoltaico + un impianto di solare termico per la produzione di acqua calda attraverso l'energia solare per le docce e l'acqua sanitaria. Concorda che questo investimento permetterebbe di assolvere ai 2 requisiti obbligatori?

No, in quanto si tratta di due impianti a fonti rinnovabili, pertanto rientranti solo nella tipologia b).

- 88) Una delle aziende ha acquistato un immobile nel settembre 2024 tramite procedura d'asta. A seguito dell'acquisto ha ricevuto come documentazione l'Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici (classe D). Tale documento può sostituire la diagnosi energetica?

NO, ai fini della partecipazione al bando è necessario elaborare una diagnosi energetica, in quanto la stessa costituisce uno dei criteri di ammissibilità previsti dal bando al punto 5.3.2.

- 89) In caso negativo, considerato che l'impresa non dispone di una situazione preesistente completa ma solo di una parte dell'ultima annualità, è comunque possibile presentare domanda qualora la diagnosi energetica (che sarà predisposta) includa gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica, adeguatamente motivati e giustificati?

NO, in quanto il bando dispone quanto segue al punto 5.3.2

Presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del D.lgs. n. 102/2014 o certificazione ISO 500012 elaborata in data precedente alla realizzazione degli interventi e comunque prima della presentazione della domanda e deve essere in corso di validità. Deve riportare l'analisi dei consumi degli ultimi tre anni e deve riportare gli interventi che consentano all'impresa di perseguire i migliori risultati in termini di riduzione dei consumi energetici. L'eventuale scelta di individuare come situazione preesistente solo l'ultima annualità deve essere adeguatamente motivata e giustificata.

- 90) Un'altra azienda ha acquisito lo scorso anno una superficie destinata all'installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia. L'impianto sarà realizzato su coperture che verranno installate in un'area idonea ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 199/2021 e relative disposizioni statali e regionali di attuazione). Attualmente, nell'area è presente solo una pavimentazione esterna, senza coperture o pensiline. Considerato che l'azienda non dispone di dati puntuali relativi agli ultimi tre anni né all'anno precedente, è ammissibile presentare una stima del profilo di consumo energetico, basata sull'attività e sull'unità produttiva oggetto dell'agevolazione?

NO, vedi motivazione riportata nel quesito precedente.

- 91) **CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI:** Secondo quanto previsto all'art. 3.5 per la verifica del rispetto del plafond de minimis si considera il valore dell'aiuto costituito dalla somma del contributo in conto capitale + ESFL sul finanziamento agevolato. Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire: perché, l'art 3.6 vieta il cumulo per le MPMI e per la terza fascia (in quanto il contributo a fondo perduto è del 30% che, sommato al contributo in ESL sugli interessi del finanziamento non raggiungerebbe il costo del bene e quindi consentirebbe il cumulo con altre agevolazioni) ai fini del cumulo con misure che non si configurano come aiuti di stato, come debba determinarsi la "quota di costo non coperta dal finanziamento"? Immaginiamo sempre sul valore del bene al netto del contributo a fondo perduto e del contributo in ESL sugli interessi del finanziamento. Si chiede conferma.

RISPOSTA: La disposizione è stata inserita su richiesta dell'Autorità Aiuti di Stato al fine di rendere evidente che nell'ultima fascia di contributo non fosse possibile ottenere altri finanziamenti per il rispetto del principio del doppio finanziamento, che stabilisce che il costo relativo ad un investimento non possa essere rimborsato due volte mediante risorse pubbliche anche di diversa natura. Il progetto in tal caso otterrebbe un finanziamento completo della spesa in fase di concessione.

La quota di costo non coperta dal finanziamento nel caso ad es. di un'impresa PMI che accede alla seconda fascia di contributo prevista dal bando: $25+55=80\%$, si calcola come segue:

Investimento 100 – Incentivo pari ad 80 = Investimento non coperto 20

- 92) **INDICAZIONE CUP SU FATTURE/PAGAMENTI:** All'art. 6.2 il bando prevede "In caso di fatturazione, indicare il titolo del progetto nella descrizione e il CUP. Si specifica che nelle fatture corrispondenti alla parte di investimento sostenuta dal destinatario finale attraverso la sovvenzione indiretta le fatture dovranno recare il CUP del Global Grant: B39C25000010009, mentre nelle fatture, corrispondenti alla parte di investimento sostenuta dal destinatario finale attraverso il finanziamento agevolato, dovrà essere riportato il CUP dello Strumento Finanziario (CUP:B39I23000190007).

Si chiedono chiarimenti in merito alle corrette modalità di adempimento in considerazione del fatto che, tutte le fatture relative alle spese da sostenersi a valle della concessione risultano contemporaneamente ammissibili sia alla sovvenzione indiretta che al finanziamento agevolato.

RISPOSTA: In tal caso nella fattura vanno riportati entrambi i CUP, distinguendo per ogni CUP la parte di spesa ad esso imputabile.

- 93) **CRITERI DI PREMIALITA':** Nell'ambito dei criteri di premialità di cui all'art. 5.3.4 si chiede di specificare: Come e sulla base di quale documentazione verranno valutati tali criteri. Con riferimento alla componente giovanile o femminile: Che cosa si intenda per gruppo di lavoro? Qual è la maggioranza richiesta? Quale è l'età di riferimento per la qualifica della rilevanza giovanile?

RISPOSTA: I criteri di premialità sono conformi a quelli approvati dalle modalità attuative del PR.

Sarà cura dell'impresa dichiarare in domanda l'eventuale possesso dei criteri di priorità indicati dal bando.

Per rilevanza si intende il n. di soggetti femminili e giovani rispetto al n. totale dei soggetti femminili e giovani presenti nella compagine sociale o gruppo di lavoro (dipendenti).

Non viene richiesta la maggioranza. Il numero indicato dall'impresa sarà poi confrontato con il numero indicato dall'altra impresa a parità di punteggio. Per la definizione di giovane si fa riferimento alla classificazione ISTAT età uguale e inferiore a 34 anni.

- 94) In merito al Bando in oggetto vi richiedo gentilmente alcuni chiarimenti in merito all'ammissibilità dei codici ATECO. Al paragrafo 2.3 lettera b), è scritto che le imprese ammissibili devono avere codice ATECO primario o secondario rientrante nella lista. La mia domanda è: se un'impresa ha più codici ATECO, alcuni presenti nella lista dei codici ammissibili e altri no, e vorrebbe presentare la domanda inserendo uno dei codici non indicati, è ammissibile comunque visto che possiede uno dei codici ammissibili oppure è da prendere in riferimento quello per cui vengono richiesti i contributi?

RISPOSTA: relativamente al suo quesito si chiarisce che, come regola fondamentale, il progetto deve riferirsi al codice ATECO ammissibile previsto dal bando al paragrafo 2.3, lettera b), sia esso quello primario sia quello secondario dell'azienda che fa domanda.

Se un'impresa ha più codici ATECO, alcuni presenti nella lista dei codici ammissibili e altri non presenti e vorrebbe presentare la domanda inserendo uno dei codici non indicati, NON è ammissibile al finanziamento soltanto perché possiede uno dei codici ammissibili, perché è obbligatorio prendere in riferimento solo il codice ATECO per cui vengono richiesti i contributi.

- 95) Può presentare domanda una società agricola con codice ATECO primario:

- 01.4 (sede legale)
- 47.11 (sede operativa n.1)
- 10.11 (sede operativa n.2)?

01.4 (sede legale): NON è ammesso dal bando perché rientra nella lettera A;

47.11 (sede operativa n. 1): è ammesso perché rientra nella lettera G;

10.11 (sede operativa n. 2): è ammesso perché rientra nella lettera C.

Come regola fondamentale, il progetto di efficientamento energetico deve riferirsi al codice ATECO ammissibile previsto dal bando al paragrafo 2.3, lettera b), sia esso quello primario sia quello secondario dell'azienda che fa domanda.

Nel caso da lei indicato l'azienda può fare domanda di partecipazione al bando se il progetto di efficientamento energetico riguarda solo l'unità locale n. 1 o n. 2.

96) Richiesta chiarimenti ai seguenti punti del bando:

Punto 2.1: Sono Destinatari finali del presente bando le Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese, in forma singola, con sede legale e operativa nella Regione Marche

Chiarimento: si precisa che l'azienda B. ha sede operativa nella Regione Marche, ma sede legale nella Regione Lombardia.

Alla luce di quanto riportato nel bando – in particolare la possibilità per i soggetti con sede legale all'estero ma con sede o unità operativa nelle Marche di partecipare, purché in possesso di requisiti equipollenti – desideriamo sapere se, nel nostro caso, la presenza di una sede operativa nelle Marche, sede dell'investimento oggetto del bando, pur con sede legale in Lombardia, possa essere considerata condizione equipollente ai fini dell'ammissibilità, così come previsto dal bando stesso.

RISPOSTA: L'impresa che ha sede operativa nella Regione Marche e sede legale fuori dalla Regione Marche, può partecipare. E' in corso la correzione del refuso: e/o.

Punto 3.4: L'ammissibilità della spesa, secondo quanto sopra disposto, è garantita purché il progetto non risulti già concluso alla data di presentazione della domanda di finanziamento al bando in oggetto, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63, paragrafo 6 del Reg. (UE) n. 1060/2021

Chiarimento: in merito alla definizione di "progetto concluso", vorremmo sapere se per "progetto concluso" si intenda l'intero progetto nella sua generalità – comprensivo di tutti i sotto-progetti (es. parte A e parte C/B) – oppure se l'eventuale completamento di un singolo sotto-progetto (sia esso A, B o C) sia da considerarsi causa di esclusione.

RISPOSTA: Si intende l'intero progetto, pertanto, l'eventuale conclusione di un singolo sottoprogetto, prima della presentazione della domanda non comporterebbe la non ammissibilità.

Punto 5.3.2 paragrafo 6: Applicazione di un target minimo di risparmio energetico espresso in energia primaria risparmiata per euro investito (1 kWh per € investito di risparmio elettrico nel caso di interventi che incidano sul consumo di energia elettrica e 1,5 kWh per € investito, nel caso di interventi che incidano sul consumo di energia termica). Nel caso in cui il progetto preveda un risparmio minimo per ciascuna delle tipologie di consumo, si devono superare le soglie minime per ciascuna delle tipologie di consumo.

RISPOSTA: Sì, si devono superare le soglie minime per ciascuna delle tipologie di consumo.

Chiarimento: quale perimetro si deve considerare per il target di 1 kWh/€ investito in ambito elettrico e/o 1,5 kWh/€ investito in ambito termico?

RISPOSTA: Sì, si deve verificare il risparmio conseguito sul totale degli interventi che comportano risparmi elettrici e il risparmio conseguito sul totale degli interventi che comportano risparmi termici. In base al risparmio conseguito verrà attribuito poi il punteggio di valutazione.

Chiarimento generico: si richiede sapere se nella diagnosi energetica redatta ai sensi del D.lgs. n. 102/2014 inserita nel "Rapporto di Diagnosi Energetica" elaborato in data precedente alla realizzazione degli interventi, debba essere presente anche l'indicazione relativa all'intervento descritto al punto B dell'articolo 3.1.1 del bando.

RISPOSTA: La diagnosi deve contenere tutti gli interventi relativi al progetto presentato. Essendo l'intervento B obbligatorio, sicuramente la diagnosi lo deve prevedere al fine della sua ammissione.

Qualora tale indicazione non sia espressamente inserita nel rapporto di diagnosi sarebbe motivo di inammissibilità?

RISPOSTA: Sì.

- 97) Il bando (art. 6.1) precisa che “Per realizzazione e conclusione dell’intervento si intende che l’intervento deve essere dotato di certificazione di regolare esecuzione/dichiarazione di conformità/collaudato e richiesta di attivazione impianto al Gestore della rete per gli impianti a fonti rinnovabili e deve essere interamente fatturato e pagato.” E’ corretto considerare come data di chiusura progetto, da cui decorrono i 60 giorni per effettuare la rendicontazione finale di spesa, il documento (a prescindere dalla sua natura tecnica o contabile) che riporta l’ultima data?
La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto. Per sicurezza (vista l’importanza della questione) si chiede conferma, nel caso l’ultima data fosse quella del pagamento, che sia questa da considerare come conclusione dell’intervento.
RISPOSTA: Al fine del calcolo della data di decorrenza del termine dei 60 gg per la presentazione della rendicontazione è necessario considerare la data dell’ultimo documento prodotto, sia esso l’ultima quietanza dell’ultima fattura o uno degli altri documenti citati nel punto 6.1 del bando. Naturalmente il beneficiario matura il diritto a chiedere la rendicontazione nel momento in cui l’intervento è stato realizzato completamente nei termini indicati dal punto 6.1. del bando da lei richiamato.
- 98) Per attestare la conformità DNSH delle opere murarie/edili ed impiantistiche (allegato 7 ex-ante e allegato 15 ex-post) è sufficiente dimostrare che l’impresa che realizza i lavori è certificata ISO 14001 o EMAS? A tal fine possono essere considerati altri tipi di certificazioni e, nel caso, quali?
RISPOSTA: Se l’impresa che realizza i lavori è certificata ISO 14001 o EMAS le condizioni DNSH si considerano automaticamente assolute. Il bando non individua gli altri tipi di certificazioni necessarie, verrà pertanto accettato ogni altro protocollo/certificazione di sostenibilità vigente
- 99) Il citato documento di Linee Guida prevede, in presenza di determinate condizioni, l’applicazione di un approccio semplificato per la verifica del rispetto del DNSH. Tale approccio considera assolti a priori i requisiti DNSH in presenza di una serie di condizioni da verificare ex ante e ex post. In merito a tali requisiti, che coincidono con le dichiarazioni da spuntare nell’allegato 7, si chiede di chiarire se essi siano alternativi o debbano necessariamente essere tutti contemporaneamente rispettati.
RISPOSTA: L’allegato 7 va compilato secondo le indicazioni riportate nel modello così come modificato con DDS 189/2025 e pubblicato sul sito Credito Futuro Marche. Nel caso le informazioni richieste non siano valutate come attinenti al progetto dall’impresa, andrà segnalata la non attinenza e riportata la motivazione. Pertanto, non tutte le dichiarazioni sono obbligatorie.
- 100) Si chiede conferma che, qualora si dimostri il rispetto dei requisiti richiesti per le verifiche ex ante ed ex post di cui sopra, non sia necessario compilare la “Scheda di valutazione rischi climatici” di cui all’appendice 3 dell’allegato 7.
RISPOSTA: La Scheda di valutazione dei rischi climatici va compilata
- 101) In merito al bando in oggetto, pur avendo consultato la normativa ed, in particolare la FAQ n.51) che più si avvicina al caso di specie, avremmo necessità di un ulteriore chiarimento: Anzitutto premettiamo che la differenza sostanziale rispetto al quesito 51) è che nel caso di specie il nuovo fabbricato in costruzione è completamente asservito a quello già esistente in cui viene già svolta l’attività ed a cui si riferisce la diagnosi energetica. Nel caso in questione, infatti, l’impresa ha la necessità di ampliare i locali utilizzati per lo svolgimento dell’attività già esistente e nel nuovo fabbricato, in fase di costruzione, verrà trasferita una parte dell’attività già svolta nel fabbricato esistente, inclusi i relativi macchinari necessari già utilizzati. Si ritiene pertanto, anche in base alla FAQ 51) che fin qui la domanda sia ammissibile, ma non abbiamo ben compreso l’affermazione “il bando non ammette a finanziamento interventi su edifici in costruzione”, pertanto vorremmo avere la conferma che “previo rispetto delle altre condizioni previste, è ammissibile ai fini del bando in oggetto, la domanda relativa all’investimento che include anche un impianto fotovoltaico da installare su un edificio in fase di costruzione. Tale edificio è adiacente ed asservito completamente ad un edificio e relativa produzione già esistenti, e fa capo ad un unico POD relativo all’attività produttiva già svolta sull’edificio preesistente e sulla quale è effettuata la diagnosi energetica. Il nuovo edificio sul cui tetto verrà installato l’impianto fotovoltaico, tuttavia, non è ancora ultimato alla data di presentazione della domanda e pertanto non sono concluse tutte le pratiche edilizie e neanche ottenuti tutti i relativi permessi per l’esercizio dell’attività. Nel caso di specie l’edificio verrà completato nel periodo di realizzazione dell’investimento oggetto di domanda”.

RISPOSTA: nella FAQ n. 51 da lei citata si riporta quanto segue "Qualora, per particolari motivi, che andranno giustificati dall'impresa, la stessa voglia installare l'impianto fotovoltaico su un'area o un edificio diverso da quello oggetto dell'intervento di efficientamento energetico, sempre nella sua disponibilità, tale impianto dovrà, comunque, essere asservito completamente al processo e/o vecchio stabilimento."

Dunque, tale scelta dovrà essere motivata dalla impossibilità di installare il fotovoltaico su altre aree e tetti nella disponibilità dell'impresa, si fa comunque presente che nel caso di nuovo edificio è prevista una quota di fotovoltaico da installare obbligatoriamente (in applicazione dei requisiti minimi), quindi verrà ammessa a finanziamento solo la restante quota di investimento.

102) È sufficiente allegare alla domanda di partecipazione al bando in oggetto il libro cespiti, in cui sono riportati gli estremi delle macchine sostituite?"

Sì. Si chiede l'invio del libro cespiti per attestare la presenza del vecchio macchinario, comunque si precisa che per l'ammissione che il progetto non sia realizzato nel suo complesso.

103) Si chiede di chiarire l'ammissibilità o inammissibilità di un progetto di investimento su un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 2.048,22 kWp. Nelle varie attestazioni da fornire e sottoscrivere come allegati al Bando stesso viene infatti indicato un limite massimo di 1 MW per impianti fotovoltaici.

Si chiarisce che: il limite di 1 MW è relativo esclusivamente alla verifica semplificata DNSH prevista dal bando agli allegati 7 e 15.

Nel caso in cui si superi il limite di 1 MW non si può utilizzare la procedura semplificata presente nel bando, ma si dovrà presentare la documentazione prevista dalla normativa DNSH (articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852). Non ci sono altri limiti per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.

104) Si chiede di sapere se, nel caso di un'impresa operante con codice ATECO 90.01.01 – Attività nel campo della recitazione, l'intervento di sostituzione dell'impianto di illuminazione del teatro attualmente composto da fari incandescenti con fari a LED ad alta efficienza energetica possa essere considerato ammissibile come intervento di efficientamento del "processo produttivo", in quanto funzionale all'attività teatrale svolta.

In merito alla sua richiesta si rimanda alla faq n.11. e alla faq n. 59: "Il relamping concorrendo all'efficientamento dell'edificio – è, infatti, intervento inserito nell'APE, rientra nell'intervento facoltativo lett. c) paragrafo 3.1.2".

105) Nel caso in cui si abbia un impianto fotovoltaico entrato in funzione prima del 2014 fatto dall'azienda "X", che poi ha dato in comodato d'uso l'immobile e/o le sue pertinenze all'azienda "Y", può l'azienda "Y" con un contratto di comodato d'uso fare l'intervento di cui al punto 3.1.1 lett. B) relativa al rifacimento dell'impianto anche se l'impianto iniziale è stato effettivamente inserito dall'azienda "X"?

Tra l'altro, un'ulteriore domanda è se il comodato d'uso è ammesso come "completa disposizione" dell'immobile o è comunque necessario avere dal proprietario dell'immobile una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario attestante l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi.

In merito al suo quesito si precisa che: "La disponibilità deve essere attestata da idoneo titolo/contratto secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente (sono pertanto ammessi titoli diversi dalla esclusiva proprietà). Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile e/o area oggetto dell'intervento, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario attestante l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi oggetto di domanda" (allegato 5) si veda il punto 2.3 lettera d) del Bando.

Alla luce di quanto disposto dal bando il rifacimento dell'impianto può essere ammesso se è oggetto del comodato d'uso insieme all'immobile per una durata che garantisce il rispetto del vincolo di stabilità di 5 anni.

Quindi la produzione di energia da fotovoltaico è auto-consumata dall'azienda Y.

Ai fini dell'ammissibilità dovranno essere rispettati tutti gli altri requisiti espressi nel bando.

- 106) Per la realizzazione di un investimento cominciato prima della presentazione della domanda, e comunque dopo il 30 Giugno 2022, ma che terminerà dopo l'atto di concessione, tale investimento andrà totalmente in contributo conto capitale oppure la parte dedicata alle spese effettuate antecedentemente la presentazione della domanda andranno in quota parte in contributo conto capitale e quelle sostenute dopo la concessione del bando andranno in quota parte in finanziamento agevolato?
Sì, può accedere e la parte già sostenute andrà a contributo esclusivamente in conto capitale, mentre la parte da realizzarsi (fotovoltaico) potrà accedere sia alla quota conto capitale che a finanziamento agevolato.
- 107) in riferimento al bando in oggetto, avrei bisogno di delucidazioni in merito alla porzione di finanziamento relativa allo smaltimento dell'amianto. Ho letto che quest'ultima lavorazione viene considerata come spesa accessoria all'impianto fotovoltaico. Vuol dire che il finanziamento non riguarderà l'intera copertura? vuol dire che il contributo sarà in percentuale alla superficie occupata dai pannelli?
Si rimanda al punto 3.3 del Bando, ovvero: "Come spese funzionali sono ammesse anche le spese relative alla sostituzione delle coperture in amianto qualora spese strettamente necessarie per la coibentazione della copertura o per l'installazione della fonte rinnovabile. Le spese relative alla sostituzione della copertura in amianto vengono ammesse, quindi, solo in qualità di spese accessorie", si intende che le spese per la rimozione dell'amianto sono ammesse in toto. Si specifica che è compreso nel finanziamento solo la parte di rimozione amianto e non il conferimento in discarica.
- 108) Rispetto al bando in oggetto l'intervento limitatamente alla sostituzione di un macchinario è cumulabile con la Nuova Sabatini?
Considerato che la normativa statale è soggetta a variazioni, la cumulabilità degli incentivi nazionali con l'incentivo previsto dal bando regionale va verificata al momento dell'accettazione del finanziamento. Il bando regionale, comunque, prevede la cumulabilità con tale tipologia d'incentivo, nei termini prevista dal bando ai punti 3.6 e 3.7, purché venga rispettato il principio del divieto del doppio finanziamento. E' necessario sempre verificare se la normativa prevede il cumulo anche per la Nuova Sabatini.
- 109) E' possibile scegliere il regime di esenzione, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 651/2014, noto come GBER – General Block Exemption Regulation?
Il bando prevede esclusivamente la applicazione del regime de Minimis
- 110) In riferimento alla FAQ 73, si chiede se i macchinari/impianti esistenti che vengono sostituiti devono essere rottamati, ovvero è possibile mantenerli in azienda destinandoli ad altri processi produttivi. Si chiede inoltre se i beni sostituiti possono essere ancora in fase di ammortamento.
Il bando non prevede espressamente la rottamazione dei vecchi macchinari, si evidenzia comunque che gli stessi non potranno essere utilizzati nel processo produttivo oggetto dell'efficientamento.
- 111) I contributi previsti dal Bando si possono considerare cumulabili con il contributo a fondo perduto del 40% previsto per chi aderisce ad una Comunità Energetica ed si trova in comune con meno di 50.000 abitanti
Sì, il bando prevede la cumulabilità ma è necessario rispettare quanto disposto dal bando in materia di divieto di doppio finanziamento. Si rimanda ai punti 3.6 e 3.7 del bando e alle faq che contengono diverse risposte in merito. Ad esempio nell'ultima fascia di contributo per le PMI che arriva al 100% non è prevista cumulabilità.

- 112) Posto che l'impresa che intende partecipare al bando in oggetto deve avere *"la disponibilità dell'edificio esistente a destinazione d'uso non abitativa ... , alle cui utenze, intestate all'istante, è destinata la produzione di energia dell'impianto FER e il consumo degli interventi progettati ... , alle cui utenze, intestate all'istante, è destinata la produzione di energia dell'impianto FER e il consumo degli interventi progettati ..."* (secondo quanto stabilito dall'articolo 2.3) e che non sono ritenute ammesse all'agevolazione le spese per "beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria (leasing)" come stabilito all'articolo 3.3, Si chiede se un'impresa Alfa, titolare delle utenze, la quale utilizza l'edificio X alla luce di un contratto di leasing stipulato con la banca Beta, può partecipare al bando in oggetto.
RISPOSTA: *"La disponibilità deve essere attestata da idoneo titolo/contratto secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente (sono pertanto ammessi titoli diversi dalla esclusiva proprietà). Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile e/o area oggetto dell'intervento, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario (nel suo caso la società di leasing) attestante l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi oggetto di domanda" (allegato 5) si veda il punto 2.3 lettera d) del Bando.*
Ai fini dell'ammissibilità dovranno essere rispettati tutti gli altri requisiti espressi nel bando
- 113) Si chiedono chiarimenti sulla voce di spesa "spese tecniche" riportate nel bando nel paragrafo 3.3: spese tecniche (comprese diagnosi energetiche e sistemi di gestione ISO 50001 e la direzione lavori) nel limite del 10% del costo complessivo dell'investimento (spese per opere, impianti, macchinari, ecc.) ammesso a finanziamento. All'interno di questa voce, possono rientrare le consulenze tecniche propedeutiche per la presentazione e gestione de bando?
Le spese tecniche ammissibili includono anche le consulenze tecniche propedeutiche per la presentazione e gestione de bando.
- 114) Si chiedono chiarimenti all'Allegato 14 – relazione finale. Tra i documenti richiesti viene riportato: Attestato di prestazione energetica ex post, Certificazione ISO 50001 per la sede/i per cui si è richiesto il contributo (se intervento su edificio); Si chiede se l'APE post-intervento è sufficiente o l'azienda deve avere sia l'APE e sia la certificazione ISO 50001.
A corredo della relazione finale allegato 14 del bando, viene richiesto di allegare l'APE ex post, la certificazione ISO 50001 solo nel caso il progetto abbia riguardato interventi su edifici.
La certificazione ISO 50001 deve essere inviata in allegato solo qualora sia stata presentata in fase di domanda iniziale.
Si ricorda che la certificazione ISO 50001 inviata deve essere sempre in corso di validità, qualora sia scaduta prima della domanda di rendicontazione, la stessa va ripresentata.
Pertanto, nel caso in cui la certificazione ISO 50001 non sia stata presentata in domanda sarà sufficiente inviare l'APE ex post.
- 115) Descrizione casistica: un'impresa si è dotata di una diagnosi energetica in data antecedente il 30 giugno 2022 che prevedeva un intervento di cui al punto 3.1.1. lettera c) del bando, nel dettaglio sostituzione di caldaia con pompa di calore elettrica, e l'intervento di cui al punto 3.1.1. lettera b), cioè realizzazione di impianto fotovoltaico.
 La società ha avviato i lavori di installazione della pompa di calore prima del 30 giugno 2022 e ha concluso l'intervento di installazione della pompa di calore nel 2023.
 La società ha pagato l'ultima di quattro quote del corrispettivo in data successiva al 30 giugno 2022.
Domanda 1.1: con data di avviamento dei lavori antecedente il 30 giugno 2022 e data di fine lavori successiva al 30 giugno 2022, l'installazione della pompa di calore può essere inteso come "intervento che sostituisce l'intervento di cui alla lettera a) del punto 3.1.1. del bando"?
Domanda 1.2: con data di avviamento dei lavori antecedente il 30 giugno 2022 e data di fine lavori successiva al 30 giugno 2022, la spesa relativa al pagamento dell'ultima quota del corrispettivo che ha data successiva al 30 giugno 2022 può essere oggetto di rendicontazione per il bando?
Per l'ammissibilità della pompa di calore è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri previsti dal bando:
al punto 5.3.2 DE elaborata in data precedente alla realizzazione degli interventi e comunque prima della presentazione della domanda e deve essere in corso di validità. Deve riportare l'analisi dei consumi degli ultimi tre anni e deve riportare gli interventi che consentano all'impresa di perseguire i

migliori risultati in termini di riduzione dei consumi energetici. L'eventuale scelta di individuare come situazione preesistente solo l'ultima annualità deve essere adeguatamente motivata e giustificata.

L'intervento a) potrà essere sostituito dall'intervento c) di cui al paragrafo 3.1.2, qualora, l'impresa dimostri che per le caratteristiche della sua attività o per la tipologia di investimenti già sostenuti, non ha possibilità di realizzare la tipologia d'intervento a)."

Se entrambi i requisiti sopra riportati verranno rispettati l'intervento della pompa di calore potrà essere ammesso, ma esclusivamente alla quota di conto capitale.

In fase di concessione e di rendicontazione sarà ammessa solo la quota di spesa sostenuta nei termini di ammissibilità previsti dal bando.

- 116) Il risparmio % di CO2 previsto nei criteri di valutazione deve essere calcolato singolarmente per ciascun intervento, cioè (kg finali tecnologia nuova / kg iniziali tecnologia antecedente e sostituita), e poi va fatta la media dei valori, o va calcolato con unica formula relativamente a tutti gli interventi, cioè (somma dei kg finali di tutte le tecnologie nuove / somma dei kg iniziali di tutte le tecnologie antecedenti e sostituite), o ancora va deve essere calcolato per tutti i consumi iniziali e finali dello stabilimento, cioè (kg CO2 totali azienda finali / kg CO2 totali azienda iniziali)?

L'indicatore CO2 rientra tra i criteri di valutazione del progetto (5.3.3 Criteri di valutazione e relativi punteggi), quindi il calcolo va fatto con riferimento alla riduzione di emissioni di CO2 ottenuta grazie al progetto per il quale si chiede il finanziamento nel suo complesso.

Nel suo complesso il risparmio ottenuto va convertito in emissioni di CO2 evitate.

Le modalità di calcolo della CO2 ex-ante e ex-post sono riportate nell'allegato 4 del bando.

- 117) Se l'autoconsumo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico è superiore al 70% e si procede comunque all'installazione di un sistema di accumulo chimico tradizionale (e quindi NON innovativo), ai fini del calcolo del punteggio di merito, l'intervento di installazione dell'accumulo viene inteso come "intervento aggiuntivo rispetto agli interventi obbligatori"?

La batteria del fotovoltaico non può essere intesa come intervento aggiuntivo rispetto agli obbligatori.

- 118) Un "Sistema di gestione e monitoraggio" di cui alla lettera f) del punto 3.1.2. del bando consistente in più meter installati su più utenze e/o quadri dei reparti produttivi e degli uffici che si interfacciano con una piattaforma cloud per la raccolta e l'analisi dei dati è conforme e può essere considerato un "sistema di monitoraggio energetico aziendale", se il contratto di service col provider della piattaforma web ha durata quinquennale?

Per il sistema di monitoraggio si rimanda alle specifiche del bando, ovvero: "tali sistemi devono individuare le inefficienze, ottimizzare la gestione dell'energia, ottenere un risparmio energetico, ottimizzare i costi energetici di produzione, e consentire l'acquisizione oraria del dato, la sua analisi e la sua conservazione per almeno 5 anni dalla concessione del contributo - non saranno ammessi sistemi di monitoraggio del singolo impianto che non si interfaccino con un sistema di monitoraggio energetico aziendale".

Se il sistema da voi proposto rispetta i precedenti requisiti allora è ammissibile.

Ovviamente le spese relative alla gestione del servizio cloud non possono essere ammesse (gestione ordinaria).

- 119) La sostituzione di una centrale termica con una pompa di calore elettrica comporta la riduzione dei consumi di gas naturale e l'incremento dei consumi di energia elettrica: ai fini del calcolo dell'energia primaria risparmiata, è necessario tenere conto sia della riduzione dei TEP della caldaia che l'incremento dei TEP della pompa di calore, cioè: $RISPARMIO\ TEP = TEP\ CALDAIA\ INIZIALI - TEP\ POMPA\ DI\ CALORE\ FINALI$?

Sì, è necessario tenere in considerazione una diminuzione dei consumi del vettore energia termica e un conseguente aumento dell'energia elettrica dovuta all'installazione della pompa di calore, tale assorbimento dovrà essere ovviamente sopperito dalla presenza di impianti a fonte rinnovabile, nell'ottica della progettazione integrata dell'intervento. I consumi di energia primaria ex ante e ex post dovranno essere riportati nella tabella relativa presente nell'allegato 4.

- 120) Descrizione casistica: intervento di sostituzione di una macchina di produzione obsoleta con una nuova macchina di produzione con motori a maggiore efficienza ma più potenti, che comporta un incremento

di produttività in termini di (numero pezzi / kWora) e di (pezzi/ora) ma anche un incremento dei consumi elettrici assoluti.

Domanda: è possibile calcolare il risparmio "normalizzato" alla produzione dell'anno 2024, cioè:

Risparmio tep energia elettrica = (n° pezzi iniziali anno 2024) * (ore / pezzo macchina obsoleta) * (potenza in kw macchina obsoleta) - (n° pezzi iniziali anno 2024) * (ore / pezzo macchina nuova efficiente) * (potenza in kw macchina nuova efficiente)?

Il calcolo dell'energia elettrica risparmiata deve essere compatibile con quanto riportato nella diagnosi energetica. Le nuove macchine installate in sostituzione delle obsolete dovranno garantire un risparmio energetico (per unità di prodotto) a fronte della stessa produttività (o maggiore produttività) rispetto alla situazione ex ante.

121) Nei kWh elettrici risparmiati devono essere conteggiati anche quelli di mancato prelievo dalla rete dovuta all'installazione di impianti fotovoltaici, oppure devono essere considerati solamente i risparmi dati dall'efficientamento del processo (Paragrafo 5.3.2)?

Per esempio, un'impresa che allo stato attuale consuma 100 000 kWh/anno di energia elettrica e che, accedendo al bando, installa un impianto fotovoltaico che le permette di ridurre i prelievi dalla rete di 70 000 kWh/anno e sostituisce un macchinario che le permette di consumare 1000 kWh/anno di energia elettrica in meno, i kWh risparmiati da utilizzare per il calcolo di energia primaria risparmiata sarebbero 71 000 kWh/anno?

Per il calcolo del risparmio si devono sottrarre i consumi della situazione ex ante - ex post e trasformarli in primaria.

Per i risparmi ex ante occorre fare riferimento alla Diagnosi energetica.

Quindi nel calcolo dei consumi ex post deve essere considerato il mancato prelievo dalla rete generato dall'installazione dell'impianto fotovoltaico, nel suo es. è corretto valutare un risparmio di 71.000 kWh/a.

122) Si chiede chiarimento in merito alle corrette modalità di calcolo del rapporto indicato:

- a) art. 5.3.3 Criteri di valutazione e relativi punteggi – tabella assegnazione punteggio, criteri di efficacia: "d) Rapporto fra potenziale di risparmio energetico e investimento ammesso (per il calcolo dell'indicatore non vengono considerate le spese tecniche e di progettazione e le opere edili e le spese relative agli interventi di cui al punto 3.1.1 lettera b) e al punto 3.1.2 lettere d) accumuli innovativi e) cabine elettriche e f) sistemi di gestione e monitoraggio"
- b) Allegato 4: Criteri di valutazione – punto d: "Per il calcolo dell'indicatore non vengono considerate le spese tecniche e di progettazione e le opere edili e le spese relative agli interventi di cui al punto 3.1.2 lettere d) accumuli innovativi, e) ammodernamento cabine elettriche, f) sistemi di monitoraggio di cui al presente bando"

Risposta: l'interpretazione logica da dare, considerato che l'intervento b è obbligatorio, è che per il calcolo dell'indicatore non vengono considerate le spese tecniche e di progettazione e le opere edili anche afferenti all'intervento b) e le spese al punto 3.1.2 lettera d) accumuli innovativi e) cabine elettriche e f) sistemi di gestione e monitoraggio.

Quindi come più chiaramente espresso nell'allegato 4 per il calcolo dell'indicatore Rapporto potenziale di risparmio energetico (espresso in energia primaria) e investimento ammesso va indicato: al numeratore il risparmio di energia primaria conseguito con gli interventi ammessi e al denominatore il costo degli investimenti ammessi al netto d'IVA se recuperabile escluso il costo relativo a tutte le spese tecniche e di progettazione e alle spese relative agli interventi d), e), f).